



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l’articolo 29-*bis*, comma 1, nel quale è disposto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali;

VISTO il secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, che stabilisce che i buoni oggetto dell’intervento non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

CONSIDERATO che il predetto articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative dei sopra menzionati buoni per l’acquisto di servizi termali e, al comma 3, che, per le finalità di cui al medesimo articolo 29-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione e che gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;

VISTO l’articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che integra il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, con ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO il Regio decreto 28 settembre 2019, n. 1924, recante il “*Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini*”;

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il “*Riordino del settore termale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “*Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera g), e l’articolo 20, nonché l’allegato 9 al medesimo decreto;

VISTO l’articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante la “*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*” e, in particolare, gli articoli 194 e 199;



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di dare impulso al sistema termale-minerario italiano, colpito dagli effetti della gravissima pandemia da Covid-19;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Agenzia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, “società *in house*” del *Ministero*;

b) “*buono*”: il buono di acquisto concesso ai cittadini per la fruizione di servizi termali presso gli *enti termali* accreditati ai fini dell’intervento di cui al presente decreto;

c) “*decreto-legge n. 104/2020*”: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;

d) “*delegato*”: il soggetto autorizzato dal rappresentante legale dell’*ente termale* ad operare, tramite apposita delega, sulla piattaforma informatica per la gestione dell’intervento di cui al presente decreto;

e) “*ente termale*”: il soggetto, iscritto nel Registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall’attivazione nel certificato camerale di attività economiche riconducibili al codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”;

f) “*Fondo*”: il fondo istituito nello stato di previsione del *Ministero* ai sensi dell’articolo 29-bis del *decreto-legge n. 104/2020*, destinato alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali;

g) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

h) “*regolamento GDPR*”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*);

i) “*SPID*”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l’accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

j) “*utente*”: il soggetto maggiorenne, residente nel territorio nazionale, che usufruisce dei servizi termali oggetto di agevolazione presso uno degli *enti termali* accreditati.



Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29-bis, comma 2, del *decreto-legge n. 104/2020*, definisce i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei *buoni*.

Art. 3.

(Soggetto Gestore)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-bis, comma 3, del *decreto-legge n. 104/2020*, la gestione dell'intervento di cui al presente decreto è affidata all'*Agenzia*. I rapporti tra il *Ministero* e l'*Agenzia* relativi alla gestione del *Fondo* sono regolati da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al *Fondo*, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.

Art. 4.

(Risorse finanziarie disponibili)

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono destinate, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del *decreto-legge n. 104/2020* e dell'articolo 6-*quater* del *decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 23 milioni di euro per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'articolo 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Art. 5.

(Beneficiari del buono)

1. Possono beneficiare del *buono* previsto all'articolo 29-bis, comma 1, del *decreto-legge n. 104/2020* gli *utenti* che acquistano, presso gli *enti termali*, accreditati secondo la procedura di cui all'articolo 9, uno o più dei servizi termali alle condizioni di cui all'articolo 6.

2. Ciascun *utente* può usufruire, nell'ambito della disciplina di cui al presente provvedimento, di un unico *buono*, anche laddove l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 6.

(Servizi termali agevolabili)

1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente provvedimento i servizi termali erogati dagli *enti termali* accreditati secondo la procedura di cui all'articolo 9.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui al presente decreto, i servizi termali di cui al comma 1 non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero



oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'*utente*, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal *buono*.

Art. 7.

(Buono per la fruizione dei servizi termali)

1. Il *buono* è concesso nella misura del 100% (cento per cento) del prezzo di acquisto presso l'*ente termale* dei servizi di cui all'articolo 6, fino a un massimo di euro 200,00 per ciascuna richiesta presentata ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.

2. Il *buono* dà diritto all'applicazione di una riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali di cui all'articolo 6 corrispondente al valore del medesimo *buono*. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dei servizi termali sia superiore al massimale di cui al comma 1, l'importo eccedente è integralmente a carico dell'*utente*.

3. Il *buono* non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il *buono* non costituisce reddito imponibile dell'*utente* e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 8.

(Condizioni e modalità di accesso e fruizione)

1. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il *Ministero* si avvale di un'apposita procedura informatica, la cui realizzazione e gestione è affidata all'*Agenzia*.

2. Le procedure connesse alle modalità di accesso e fruizione dei *buoni* sono indicate ai successivi articoli 9, 10 e 11.

3. Il *Ministero*, con avviso pubblicato sui siti Internet dello stesso *Ministero* e dell'*Agenzia*, comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei *buoni*. Parimenti, il *Ministero* comunica, con avviso pubblicato sui medesimi siti Internet, l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 4. Sul sito Internet dell'*Agenzia* sono, altresì, rese note le informazioni aggiornate sulla consistenza della disponibilità finanziaria corrente del *Fondo*.

Art. 9.

(Accreditamento dell'ente termale)

1. Le richieste del *buono* possono essere presentate dagli *utenti* presso gli *enti termali* preventivamente accreditati sulla base della procedura di cui al successivo comma 2. A tal fine, il rappresentante legale dell'*ente termale* deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) accesso, mediante il sistema di autenticazione *SPID*, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;



b) immissione dei dati anagrafici relativi all'*ente termale*, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività;

c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'*ente termale* a fronte dei *buoni* fruiti dagli *utenti*;

d) caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attività;

e) caricamento della dichiarazione con cui l'*ente termale* si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli *utenti*, al trattamento e al trasferimento all'*Agenzia* dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del *regolamento GDPR*;

f) invio della richiesta di accreditamento.

2. L'*Agenzia*, ricevuta la richiesta di accreditamento da parte dell'*ente termale*, svolge gli opportuni controlli sulla documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull'attività svolta, in base alle informazioni riportate sul Registro delle imprese. In caso di esito positivo delle predette verifiche, l'*Agenzia* procede all'accredimento, dandone comunicazione all'*ente termale* ed aggiornando l'elenco degli *enti termali* presso cui è possibile prenotare il *buono*, che sarà reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento sul sito Internet dell'*Agenzia*.

3. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 2, l'*Agenzia* ne dà comunicazione all'*ente termale*, motivando il mancato accoglimento della richiesta di accreditamento, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

(Prenotazione del buono)

1. Gli *utenti* interessati ad ottenere il *buono* devono effettuare una preventiva prenotazione del medesimo *buono* presso uno degli *enti termali* accreditati di cui all'articolo 9. L'*ente termale* che riceve la richiesta di prenotazione dell'*utente* svolge, attraverso la procedura informatica, le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo *delegato*, mediante il sistema di autenticazione *SPID*, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) inserimento delle informazioni relative alla richiesta del *buono* avanzata dall'*utente*, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento all'*Agenzia* dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del *regolamento GDPR*. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico *utente*, non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del *buono*;

c) invio della richiesta di prenotazione del *buono*.

2. In seguito al completamento della prenotazione, la procedura informatica, verificata la disponibilità residua delle risorse del *Fondo* di cui all'articolo 4, rilascia un documento contenente le



informazioni relative alla prenotazione dei servizi termali da parte dell'*utente*, ivi incluso il codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione. Tale documento potrà essere inviato all'*utente* tramite e-mail, laddove la casella di posta elettronica sia stata indicata dall'*utente* stesso in fase di prenotazione, ovvero potrà essere stampato e consegnato all'*utente* direttamente dall'*ente termale*.

3. La prenotazione ha un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'*utente* è tenuto a fruire, presso l'*ente termale* prescelto, dei servizi termali prenotati, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. Qualora l'*utente* non fruisca dei servizi termali prenotati entro il predetto termine, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del *Fondo*.

Art. 11.

(Erogazione dei servizi termali e liquidazione del buono)

1. Entro il termine massimo di cui all'articolo 10, comma 3, l'*utente* si reca presso l'*ente termale* per fruire dei servizi termali oggetto di prenotazione. In tale fase, l'*ente termale* effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo *delegato*, mediante il sistema di autenticazione *SPID*, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'*utente*;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'articolo 10, comma 3.

2. Al termine del ciclo di cure da parte dell'*utente* e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali di cui alla lettera c), del comma 1, l'*ente termale*, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del *buono* fruito dall'*utente*. A tali fini, l'*ente termale* svolge le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo *delegato*, mediante il sistema di autenticazione *SPID*, alla procedura informatica;

b) selezione della prenotazione del *buono* riferita all'*utente*;

c) inserimento dei dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonché l'importo del *buono* effettivamente utilizzato dall'*utente*;

d) caricamento degli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, tra cui:

- i. la fattura emessa dall'*ente termale* a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui è riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione di cui all'articolo 10, comma 2;
- ii. la dichiarazione, resa dal medesimo *ente termale*, attestante che, per l'*utente* intestatario della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del *regolamento GDPR*, all'*Agenzia*;
- iii. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'*ente termale* attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento.



3. Qualora la richiesta di rimborso del *buono* da parte dell'*ente termale* non venga effettuata nei termini di cui al comma 2, la relativa prenotazione del *buono* decade. Nel caso in cui l'*utente* non usufruisca integralmente dei servizi termali oggetto della prenotazione, il *buono* è pari al prezzo dei servizi fruiti, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Per le prenotazioni per cui risulti correttamente effettuata la procedura di inserimento della documentazione di cui al comma 2, l'*Agenzia* procede, entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, all'erogazione dell'importo corrispondente al *buono* sul conto corrente dell'*ente termale* indicato in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all'eventuale svolgimento delle attività di controllo di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. L'*Agenzia* procede, anche in modalità da remoto, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di richieste di rimborso dei *buoni* fruiti, la corrispondenza tra il *buono* prenotato e lo sconto applicato in fattura dall'*ente termale* e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, l'*Agenzia* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, oppure tramite verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni sostitutive. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'*Agenzia* non procede all'erogazione all'*ente termale* del *buono* richiesto, che si intende, a tutti gli effetti, revocato.

Art. 13.

(Revoche)

1. Fatte salve le eventuali segnalazioni alle competenti autorità, i benefici concessi ai sensi del presente decreto sono revocati qualora sia riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ovvero l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO